

ALLEGATO 1 - Condizioni Tecnico - Economiche per la fornitura di energia elettrica

Offerta SCONTO ENERGIA ARTIGIANI

| | da | a | Listino Prezzi Trento (€/kWh) | | | Sconto applicato versione standard | Sconto applicato versione web |
|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Validità offerta | 01/08/2015 | 31/10/2015 | F0 | F1 | F23 | % | % |
| Validità minima condizioni | Data attivazione | 31/12/2016 | 0,05469 | 0,05807 | 0,05299 | 6% | 9% |

Per Fasce Orarie F1, F23 si intendono i raggruppamenti orari indicati nella delibera AEEG n° 205/09 e s.m.. Per Perdite di rete si intende il coefficiente che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti ai sensi della delibera AEEG 5/04 e s.m. Il prezzo dell'energia dell'offerta si ottiene applicando uno sconto pari al 6% o al 9% rispetto alla componente PE per uso domestico determinata periodicamente dall'AEEG per il servizio di maggior tutela, rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell'offerta. Il prezzo riportato in tabella è il prezzo del servizio di maggior tutela al netto del coefficiente relativo alle perdite di rete riferito al 3° trimestre 2015: lo sconto viene applicato sia a tale prezzo che alle perdite di rete.

A) Ulteriori informazioni rilevanti:

- L'offerta "SCONTO ENERGIA ARTIGIANI" è fruibile per i Clienti con tipologia tariffaria "uso domestico" alimentati in bassa tensione. L'Offerta è riservata ai soli clienti finali che siano Titolari o Dipendenti o coniugi/famigliari conviventi di Titolari o Dipendenti di una ditta associata all'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI e PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (API), che siano associati all'ANAP Trentino (Associazione Nazionale Artigiani in Pensione) o che siano Dipendenti o Amministratori dell'API, di SAPI Srl, di TRENTO CAF IMPRESE Srl, di EBAT – Ente bilaterale Artigiano Trentino o di Cooperativa Artigiana di Garanzia.

- Il Listino Prezzi Trento fa riferimento al 3° trimestre 2015 e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle variazioni assolute determinate dall'AEEG per la componente PE monoraria o bioraria (a seconda che la rilevazione delle misure da parte del distributore competente avvenga su fascia unica F0 o su fasce biorarie F1 e F23) per uso domestico rispetto al valore della medesima componente del periodo precedente, mantenendo l'applicazione di una percentuale di sconto pari al 6% o al 9% sulla componente stessa rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell'offerta. Trenta S.p.A. fatturerà l'energia elettrica applicando il Listino Prezzi Trento comprensivo di perdite di rete e sconto applicato, a cui saranno aggiunti i seguenti corrispettivi:

a) tariffa per il servizio di trasmissione; b) corrispettivo per il servizio di distribuzione (opzione tariffaria); c) tariffa per il servizio di misura; d) componente a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore (PCV) commisurata al valore previsto dalla del. AEEG n° 156/07 e s.m.i.; e) componenti tariffarie A e UC ad esclusioni delle componenti di perequazione previste per il mercato di maggior tutela (es. UC1, PPE); f) oneri di dispacciamento relativi al mercato di maggior tutela di cui alla delibera AEEG n° 156/07 e s.m.i.; g) imposte e tasse. I prezzi relativi ai punti a), b), c), seguono le condizioni economiche stabilite dalla delibera AEEG n° 348/07 e successive modifiche. L'incidenza della componente PE scontata nella misura di cui sopra sulla tariffa complessiva ante imposte per una famiglia tipo (abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2.700 kWh di consumo annuo ripartito per il 34% in fascia F1 e per il 66% in fascia F23) è pari a circa il 36%, mentre l'incidenza dello sconto applicato rispetto alla tariffa complessiva ante imposte è pari a circa il 2% e 3% rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell'offerta.

- In deroga a quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali di Fornitura, Trenta S.p.A. si farà carico degli oneri di bilanciamento di cui alla delibera AEEG n° 111/06 e s.m.i. e degli oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE e s.m. in materia di emissioni di CO2. Ulteriori tributi e oneri ambientali al di fuori della normativa citata non sono da ritenersi inclusi. Gli oneri relativi all'art. 11 del d. lgs. 79/99 (cosiddetti CV) si intendono inclusi nel prezzo di fornitura. Tali oneri saranno eventualmente posti a carico del cliente qualora il legislatore dovesse variare la normativa vigente in tal senso.

- Considerando l'indice di aggiornamento dei prezzi previsto dalla presente proposta e l'arco temporale da luglio 2014 a luglio 2015, i prezzi dell'energia in fascia monoraria e in fasce biorarie hanno raggiunto il loro valore massimo nel corso del 4° trimestre 2014 risultando pari a: fascia monoraria F0 = 0,06037 €/kWh (versione standard) e 0,05844 €/kWh (versione web); fascia multioraria F1 = 0,06413 €/kWh (s) e 0,06208 €/kWh (w); fascia multioraria F23 = 0,05849 €/kWh (s) e 0,05663 €/kWh (w).

- Il prezzo biorario viene applicato solo in presenza di contatore elettronico telegestito atto a rilevare l'energia per ciascuna delle fasce orarie F1 (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore non comprese in fascia F1). Qualora non sussistano tali condizioni, ai consumi complessivi verrà applicato il prezzo monorario fino al momento di messa a disposizione dei dati di cui sopra (aggiornamento periodico del prezzo avverrà con le medesime modalità sopra indicate).

B) Altre condizioni particolari: Il Cliente che aderisce all'offerta ha inoltre diritto ad usufruire **OGNI ANNO** di un **BONUS** pari a **30 giorni di fornitura gratuita**, applicato prendendo come riferimento il prezzo energia monorario dell'offerta e considerando un consumo medio annuo di riferimento pari a **2.500 kWh**, secondo la seguente modalità di calcolo: **Bonus annuo = prezzo energia monorario x 30 / 365 x 2.500**.

C) Scadenza Pagamento: entro 20 gg data fattura (nel caso di adesione alla versione web dell'offerta la scadenza sarà portata a 20 gg fine mese data fattura).

D) Modalità Pagamento: addebito diretto SEPA in conto corrente.

E) Servizi esclusivi: L'adesione all'offerta permette al Cliente di fruire del servizio **NO STIMA**, grazie al quale la fatturazione dei consumi verrà eseguita, al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, sulla base delle sole letture certe. Il servizio **NO STIMA** potrà essere garantito alle sole utenze dotate di contatore elettronico telegestito, se ed in quanto il distributore competente nel territorio del Cliente renda disponibili a Trento, in tempo utile per la fatturazione, i dati di consumo relativi all'utenza del Cliente. In mancanza di una lettura certa dei consumi da parte del distributore la fatturazione potrà essere eseguita da Trento sulla base di stime. Il servizio **NO STIMA** integra uno standard specifico di qualità commerciale, ulteriore rispetto a quelli standard fissati dall'Autorità che Trento è comunque tenuta a rispettare. L'adesione all'offerta prevede inoltre la possibilità per il Cliente di ottenere la certificazione di provenienza dell'energia fornita da fonte rinnovabile (Certificazione RECS) e di utilizzare il marchio registrato "100% Energia Pulita Trento" per l'intera durata contrattuale. Il costo per la certificazione e l'utilizzo del marchio riservato ai clienti aderenti alla presente offerta è posto pari a 0,003 €/kWh.

F) Servizio Bollett@mail e Fatturazione: L'adesione all'offerta prevede fatturazione su base bimestrale in caso di versione standard, su base mensile in caso di versione web. L'offerta in versione web prevede la trasmissione delle fatture in formato pdf a seguito di attivazione del servizio Bollett@mail, attivabile successivamente alla registrazione da parte del cliente allo sportello on-line di Trento (www.trenta.it). I codici per la registrazione al servizio sono rilevabili nella prima bolletta utile successiva all'adesione all'offerta. Qualora il cliente aderisca all'offerta in versione web e non attivi Bollett@mail o richieda l'invio delle fatture in formato cartaceo, Trento avrà la facoltà di addebitare al cliente un contributo spese pari ad 1 Euro per ogni documento emesso.

Allegati

L'Offerta si compone dei seguenti documenti: - **ALLEGATO 1:** Condizioni Tecnico Economiche; - **ALLEGATO 2:** Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica; - **ALLEGATO 3a:** Informazioni sulle condizioni di fornitura per clienti finali domestici; - **ALLEGATO 3b:** Informazioni aggiuntive per il Cliente; - **ALLEGATO 4:** Richiesta di Fornitura di energia elettrica; - **ALLEGATO 5:** Modulo di Recesso; - **ALLEGATO 6:** Mandato SEPA; - **ALLEGATO 7:** Dichiarazione sostitutiva di residenza anagrafica; **ALLEGATO 8:** Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso.

Perfezionamento del Contratto

In ragione di quanto previsto all'art.1 delle CGF il Contratto potrà perfezionarsi unicamente dopo l'avvenuta ricezione e registrazione da parte di Trento della seguente documentazione correttamente compilata e firmata dal Cliente per ciascun punto di prelievo (POD) per il quale il Cliente intende perfezionare l'adesione all'Offerta:

- **ALLEGATO 1:** Condizioni Tecnico Economiche (**obbligatorio sempre**); - **ALLEGATO 4:** Richiesta di Fornitura di energia elettrica (**obbligatorio sempre**); - **ALLEGATO 5:** Modulo di Recesso (**obbligatorio** solo nel caso in cui il Cliente provenga da altro fornitore di mercato libero, maggior tutela o salvaguardia); - **ALLEGATO 6:** Mandato SEPA (**obbligatorio sempre**); **ALLEGATO 7:** Dichiarazione sostitutiva di residenza anagrafica (**obbligatorio sempre**).

Il Cliente potrà trasmettere la documentazione firmata a Trento al n. di fax 0461 362332, oppure alla casella di posta offerte@trenta.it, oppure recandosi agli sportelli di Trento.

Il contratto si intenderà concluso con l'accettazione espressa da parte di Trento della Richiesta di Fornitura trasmessa dal Cliente, quindi nel momento in cui l'accettazione di Trento sarà stata spedita al Cliente, previa necessaria verifica positiva da parte di Trento della completezza dei documenti e della solvibilità del Cliente (Cd. "Credit Check"). Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l'offerta commerciale di Trento, con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo scelta, la cui evoluzione nel corso del periodo contrattuale, con riferimento alla componente variabile, è determinata - nel caso di prezzo indicizzato - dalla variabilità del cambio e delle quotazioni dei prodotti energetici riportati nella formula di indicizzazione di cui al presente articolo.

Attivazione del servizio

Il servizio di somministrazione dell'energia elettrica di cui alla presente offerta sarà attivato tenuto conto di quanto indicato all'art. 2 delle CGF, indicativamente a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di conclusione del contratto. Per i nuovi clienti l'attivazione della fornitura sarà eseguita in conformità alle previsioni dell'AEEG, in dipendenza dei tempi d'intervento del distributore competente per territorio. Per tutti i contratti conclusi con mezzi di comunicazione a distanza o al di fuori dei locali commerciali di Trento Spa l'attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del Cliente, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al Cliente (si veda a tal fine l'informativa "Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso").

Informazioni - Assistenza Clienti - Reclami

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni in merito a quanto illustrato, si può rivolgere al numero verde 800.030.030 (lunedì – venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 20.00), alla casella di posta offerte@trenta.it oppure presso gli sportelli commerciali di Trento presenti sul territorio (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Levico Terme, Mezzolombardo, Borgo Valsugana, Panchià, Tione, Arco, Riva del Garda, Cles) o consultare il sito www.trenta.it. Ai medesimi recapiti si potrà rivolgere per avere chiarimenti, ricevere assistenza nel corso del rapporto contrattuale e formulare reclami, ai quali Trento fornirà risposta nel rispetto delle prescrizioni adottate dall'AEEG.

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione del presente documento e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole.

_____/ _____/ _____
Giorno Mese Anno

Firma

ALLEGATO 2 - Condizioni Generali di fornitura di energia elettrica

Art. 1 - OGGETTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - Oggetto del Contratto (di seguito il "Contratto") è la fornitura di energia elettrica e degli altri servizi accessori da parte del Fornitore al Cliente presso il sito di prelievo indicato dal Cliente nella Richiesta di Fornitura ("RdF"), con le modalità riportate ed alle condizioni di seguito specificate. Il Fornitore soddisfa il fabbisogno complessivo di energia elettrica del Cliente con energia nazionale e con i quantitativi di energia di importazione e di energia "CIP6" (di cui all'art. 3 comma 12 del d.lgs. n° 79 del 16/03/99 - "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") - sottesi alle rispettive capacità eventualmente conseguite, il tutto alle medesime condizioni di prezzo di cui alle Condizioni Tecniche Economiche della proposta contrattuale ("CTE"). Ai fini dell'esecuzione del Contratto il Fornitore provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d'offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell'energia, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto. Il Contratto si intenderà perfezionato, previa verifica da parte del Fornitore della situazione creditizia del cliente, della sua puntualità nei pagamenti nonché del possesso dei requisiti previsti dalle CTE, quando il Fornitore comunicherà al Cliente l'accettazione della RdF. Il Fornitore ha 45 giorni di tempo per comunicare l'accettazione; trascorso tale periodo la proposta viene revocata automaticamente. Ai fini di quanto sopra riportato si definisce "Data di Ricezione" la data dell'avvenuta ricezione e registrazione da parte di Trenta della RdF - con la quale il Cliente dichiara di accettare le presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica (di seguito, le "CGF") e le CTE - nonché, per il caso in cui il Cliente abbia in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con un soggetto diverso da Trenta, del Modulo di Recesso (di seguito, il "MDR") debitamente compilati e sottoscritti dal Cliente. Qualora la RdF sia stata sottoscritta dal Cliente o comunque il contratto concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente potrà recedere senza oneri entro quattordici giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. In caso di compilazione errata o comunque non completa della RdF da parte del Cliente il Fornitore si riserva di non attivare la fornitura e di richiedere al Cliente il nuovo e corretto invio della RdF stesso entro i termini temporali indicati nei requisiti di adesione: la fornitura potrà decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla ricezione da parte del Fornitore della nuova documentazione correttamente compilata da parte del Cliente, mantenendo le condizioni economiche previste dalle CTE. Resta inteso che la fornitura o le forniture sono in ogni caso condizionare: - alla circostanza che i Siti non risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione e che non risultino in corso una richiesta di indennizzo formulata da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse; - alla inesistenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore o di altre società del Gruppo Dolomiti Energia, nonché al positivo esito delle valutazioni sul merito di credito del cliente (credit check). L'attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare la presenza di protesti, pregiudiziali, azioni o procedimenti per la messa in liquidazione, interruzione o sospensione dell'attività produttiva, o anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Il Fornitore si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali. Il Fornitore espletterà le attività di credit check entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della RdF; in caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente nel termine indicato. Superato tale termine, in mancanza di detta comunicazione da parte del Fornitore, le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente; - per la fornitura di energia elettrica all'attivazione da parte dei distributori competenti, del servizio di trasmissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio). In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di Siti, qualora le condizioni citate si verificassero solo per una parte degli stessi, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi. L'attivazione della fornitura o delle forniture avverrà alla data di disponibilità all'attivazione, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto per l'energia elettrica, ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. In caso di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il cliente.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA FORNITURA - Il Contratto ha durata indeterminata salvo quanto diversamente indicato nelle CTE. La fornitura di energia elettrica oggetto del Contratto potrà avere inizio non prima del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione della RdF, nella data comunque indicata da Trenta al Cliente in forma scritta e compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto, ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso. L'esecuzione del Contratto avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (che dipende per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati nella RdF con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale Trenta contatterà il Cliente affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura. Qualora, nonostante quanto sopra, il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Trenta, il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti. Nel caso in cui il distributore comunichi l'avvio di una procedura per la sospensione della fornitura del sito di prelievo per morosità del Cliente, Trenta si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto dandone tempestiva comunicazione scritta al Cliente indicando in essa la data di risoluzione del Contratto. In questo caso il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti. Qualora il contratto sia stato concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, l'attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del Cliente, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al Cliente. Qualora il Cliente richieda l'attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere a Trenta le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

Art. 3 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA - Il Cliente si impegna ad approvvigionarsi esclusivamente dal Fornitore e ad utilizzare l'energia fornita entro i limiti di potenza prevista per alimentare i siti di prelievo di cui alla RdF, già correttamente collegato alla rete del distributore locale. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Fornitore su richiesta ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e sulle addizionali relative.

Art. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA - ALTRI CORRISPETTIVI - Le condizioni economiche di fornitura e il relativo periodo di applicabilità sono indicati nelle CTE. Il periodo di applicabilità decorre dalla data di inizio della fornitura. Oltre ai corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A-UC e MCT previsti per i clienti del mercato libero dalle delibere dell'AEEG di volta in volta vigenti e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore; b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento - con esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento - in conformità a quanto previsto dalla delibera AEEG n° 111/06 contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m. ed integrazioni: detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore fissato nella tabella 17 di cui all'Allegato 1 della del. AEEG n° 05/04 contenente il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi" e s.m. ed integrazioni; relativamente ai corrispettivi di dispacciamento il Fornitore si riserva di addebitare in conto i corrispettivi di dispacciamento previsti per il mercato di maggior tutela determinati dall'AEEG, per procedere a successivo conguaglio nei confronti del Cliente; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (Prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla del. AEEG n° 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente; d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso supportato per l'energia prelevata, comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente il mese di riferimento presso tutti i siti di prelievo nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata dal Cliente nel mese di riferimento, comprensiva delle perdite; e) qualora i prelievi siano stati trattati su base oraria, i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla del. AEEG n° 111/06; f) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per cui si applica un diverso addebito a pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla del. ARG/ELT n° 107/09 e s.m. ed integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'art. 33 della medesima delibera; g) qualora in relazione all'energia oggetto della presente offerta sussistessero a carico del Fornitore o dell'utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, il Fornitore si riserva di applicare all'energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici ("GSE"), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione; h) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del cliente per pregresse forniture di energia elettrica o gas. Saranno altresì a carico del Cliente gli eventuali oneri di cui ai successivi art. 5 e 10. Le condizioni e i termini di cui alle CTE prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGF, ove discordanti. Nel caso in cui l'offerta preveda l'applicazione di prezzi bi-orari o multi-orari, l'applicazione del prezzo di fornitura bi-orario o multi-orario previsto decorrerà dalla data di trasmissione della relativa misura bi-oraria o multi-oraria da parte del distributore competente. Qualora le competenti Autorità approvassero modifiche o integrazioni alla disciplina in materia di dispacciamento dell'energia, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, ovvero prevedessero nuovi oneri relativi a prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, i conseguenti costi verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. I corrispettivi per i servizi di cui al presente articolo saranno fatturati dal Fornitore unitamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica. I prezzi così calcolati sono da considerarsi al netto delle imposte in conformità a quanto previsto dall'art. 14 (Imposte e tasse). Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al distributore siano difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato dichiarato dal Cliente dandone comunque comunicazione al medesimo. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il fornitore potrà riaddebitare al cliente i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al distributore. Considerato in ogni caso che l'informazione relativa alla residenza relativa agli usi domestici è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il cliente è tenuto ad informare tempestivamente il venditore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore i corrispettivi ulteriori eventualmente contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.

Art. 5 - MANDATO ALLA CONNESSIONE E OPERAZIONI DI CAMBIO FORNITORE (SWITCH) - Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui alla del. AEEG n° 333/07 e s.m. ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera stessa, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della del. AEEG n° 348/07 e s.m., il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa di cui all'Allegato A della del. AEEG n° 156/07, come di volta in volta aggiornato dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, volta e subentro, variazione di potenza di un Sito già attivo. Il Fornitore cesserà di dare corso alla richiesta del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto. Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 6.3 TIMOE (Testo integrato energia), approvato con deliberazione dell'Autorità di data 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it, l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento, a semplice richiesta di quest'ultimo, le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: i) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute dall'impresa di distribuzione, l'utente del trasporto e del dispacciamento che abbia presentato richiesta di switching eserciti la facoltà di cui al comma 6.3 TIMOE, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Art. 6 - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO 100% ENERGIA PULITA TRENTA - Il Fornitore concede al Cliente di utilizzare, in modo non esclusivo e limitatamente al periodo di validità del contratto di fornitura di energia elettrica ed alle condizioni che seguono, il marchio "100% Energia Pulita Trenta", del quale Trenta S.p.A. è titolare, e che il Cliente potrà richiedere alla casella di posta elettronica energie.rinnovabili@trenta.it. L'uso del marchio consiste nella sola riproduzione dello stesso, secondo le specifiche grafiche comunicate dal Fornitore al Cliente contestualmente all'invio del marchio, sui prodotti realizzati dal Cliente, nei siti oggetto della fornitura e sul materiale pubblicitario e commerciale del Cliente (depliant, pubblicazioni varie, carta intestata, siti web, ecc.) allo scopo di comunicare all'esterno la scelta del Cliente di utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili. Il Cliente non potrà concedere l'uso del marchio a soggetti terzi in qualunque forma e modalità. A tal fine sono considerati terzi anche le eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; eventuali eccezioni devono essere espressamente autorizzate per iscritto da Trenta S.p.A. Al termine del rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica dovuto a scadenza, recesso o inadempimento di una delle parti o a qualsiasi altra causa, cesserà immediatamente anche il diritto del Cliente di utilizzare il marchio "100% Energia Pulita Trenta". Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il marchio dovrà essere distrutto o modificato dal Cliente, il quale rilascerà al Fornitore una dichiarazione scritta in tal senso. La violazione del presente obbligo da parte del Cliente darà luogo all'applicazione di una penale per violazione riscontrata pari a 0,2 €cent/kWh sul volume dei prelievi attesi di energia dell'anno in corso, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E GARANZIE - La fatturazione dei corrispettivi per l'energia avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dal distributore competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore competente in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia. Per i siti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW la periodicità di fatturazione sarà di norma bimestrale. Nel caso in cui il cliente, antecedentemente all'adesione alla presente offerta, risulti servito nell'ambito del mercato di maggior tutela da parte di Trenta S.p.A., l'adesione comporterà l'invio di una fattura di cessazione del preesistente contratto. Qualora non sia presente la domiciliazione bancaria e/o postale del pagamento delle fatture, il Fornitore si riserva di richiedere al Cliente il versamento con addebito sulla prima fattura emessa di un importo a titolo di deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto per i clienti domestici all'art. 16 della del. AEEG n° 200/99 ("Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481") e s.m. ed integrazioni. Qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito, è facoltà del Fornitore risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa diffida ad adempiere in un termine non superiore a 10 giorni. Il deposito cauzionale sarà restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, ovvero in caso di attivazione della domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Il Cliente è tenuto ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro i termini indicati in fattura e comunque non prima della scadenza del termine di 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardo pagamento delle fatture il Fornitore applicherà al Cliente interessi di mora calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 per le utenze di tipologia tariffaria "altri usi" e ad un tasso pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali per le utenze di tipologia tariffaria "uso domestico". In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di diffidare o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Il Cliente effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea. Trenta è abilitata a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell'ipotesi in cui il Cliente non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta a Trenta, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate da Trenta, che resterà comunque libera di non aderirvi. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettera finale da parte del distributore competente. Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. Sono a disposizione del Cliente sul sito www.trenta.it informazioni circa le aliquote delle imposte. Le condizioni e i termini di cui alle CTE prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGF, ove discordanti.

Art. 8 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE - La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema. Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione e della frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, microinterferenze, buchi di tensione e, ingenerale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente. In caso di violazione di standard specifici di qualità di competenza del distributore, in base a quanto previsto dal Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIQE) approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 198/11, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it, il Fornitore è tenuto ad accreditare al Cliente finale che gli ha chiesto la prestazione, per la quale il distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal distributore.

Art. 9 - RECESSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONE RISOLUTIVA - 9.1 Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza il cliente finale domestico può recedere senza oneri entro quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEG n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal

contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per uso domestico e per altri usi. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diversa pattuizione prevista nelle CTE. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: Trenta Spa – via Fersina 23 – 38123 Trento (TN) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: recessi@cert.trenta.it. In ogni caso il Cliente può recedere per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando, al medesimo indirizzo sopra citato, comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, con termine di preavviso pari a un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. 9.2 Il Fornitore può risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 7; b) inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) mancata o invalida costituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 7; d) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto; e) mancanza del servizio di distribuzione; f) revoca, sospensione o blocco dell'addebito diretto SEPA; g) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; h) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive.

La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento. Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne il Fornitore da eventuali oneri rimasti a carico della stessa in conseguenza della risoluzione dell'accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.3 Nell'ipotesi in cui il Fornitore non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell'energia, il contratto fra il Fornitore ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE si risolve il contratto fra l'utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Ai verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08 (il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it), che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

Art. 10 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA – MOROSITÀ – 10.1 In tutti i casi di morosità del cliente nei confronti del fornitore, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. Decorsi quindi dieci dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, il Fornitore attiverà le procedure previste in caso di morosità del Cliente, secondo quanto di seguito previsto. Il Fornitore provvederà a costituire in mora il Cliente mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro un termine comune non inferiore a 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Decorso il termine per provvedere al pagamento, in caso di persistenza del mancato pagamento da parte del Cliente, verrà richiesta la sospensione della fornitura. Prima della sospensione della fornitura, qualora il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l'avvenuto pagamento degli insoluti inviando la documentazione comprovante il pagamento al numero di fax oppure all'indirizzo e-mail che saranno indicati nella comunicazione di messa in mora. In caso di morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto di richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente punto 10.1. Il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'aliquota prevista dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7 bis dell'Allegato A alla del. AEEG n° 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico, renta è tenuta a corrispondere al cliente un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l'invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata. La società è inoltre tenuta alla corrispondenza di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nel suddetti casi, al cliente finale la Società non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Art. 11 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO – In corso di Contratto è facoltà del Fornitore proporre al Cliente in forma scritta nuove condizioni economiche rispetto a quelle in essere, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza di tali condizioni e mediante apposita informativa, diversa dalla bolletta. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il Cliente potrà recedere dal Contratto inviando comunicazione a mezzo raccomandata con effetto allo scadere dei sessanta giorni dalla ricezione da parte del Cliente della proposta e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità in corso. In mancanza di proposta da parte del Fornitore, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il Fornitore non procederà ad aggiornare inviandone comunicazione al Cliente indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il fornitore si impegna a riportare il testo completo della nuova versione delle clausole modificate, nonché la spiegazione in modo chiaro del contenuto e gli effetti della modifica. In assenza di recesso si intendono accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. In caso di recesso comunicato direttamente dal cliente e non per il tramite del nuovo fornitore scelto dal cliente stesso - e comunque nei casi in cui l'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore non avvenga in tempi compatibili con l'efficacia del recesso, Trenta farà quanto di sua competenza per l'esercente attivo il servizio di maggior tutela o salvaguardia. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo: Trenta Spa – via Fersina 23 – 38123 Trento (TN) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: recessi@cert.trenta.it. Comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ai fini del rispetto del termine di decadenza o dei termini di preavviso, anche in relazione a quanto previsto al precedente comma. In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il Fornitore si riserva eventualmente di chiedere al Cliente di adeguare le garanzie di pagamento. E' facoltà del Cliente aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il Fornitore proponga nel futuro legate alla presente offerta, con efficacia dell'adesione del Cliente alla prima data utile. Si intendono automaticamente inserite nell'accordo eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole dell'accordo che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente periodo. Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione dell'accordo o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti incidano in maniera sostanziale sull'accordo stesso e non siano suscettibili di inserimento automatico, il Fornitore provvederà ad effettuare tale integrazione fermo restando il diritto del Cliente di recedere secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Resta inteso che qualora eventuali provvedimenti normativi determinino modifiche ai corrispettivi di cui all'art. 4 o l'introduzione di corrispettivi ulteriori o nuovi oneri, anche relativi a prestazioni diverse da quelle sopra menzionate, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore in esecuzione del Contratto verranno posti a carico del Cliente. Nelle more della definizione delle modalità di applicazione della nuova normativa, continueranno ad essere posti applicati i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le modalità sopra descritte. V'è consentita fin d'ora la cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società operante sul mercato della vendita di energia elettrica appartenente al medesimo gruppo societario del Fornitore, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del Cliente. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Gruppo.

Art. 12 – CESSIONE, AFFITTO, USUFRUITO DI AZIENDA – In caso di cessione, affitto ed usufrutto di azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

Art. 13 – RISERVATEZZA – Il presente Contratto è soggetto a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, comportando inoltre l'impegno reciproco delle parti a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza sull'esistenza della presente proposta ed i suoi termini e su ogni informazione inerente la sua negoziazione ed esecuzione e ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione alla proposta stessa.

Art. 14 – COMUNICAZIONI E RECLAMI – Ogni comunicazione relativa al contratto deve essere effettuata per iscritto, contenere il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura, ed essere inviata a mezzo posta all'indirizzo di Trenta Spa – via Fersina, 23 – 38123 Trento (TN). Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. In ogni caso e in ogni momento il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo, anche mediante il modulo predisposto dal Fornitore stesso e reperibile sul sito www.trenta.it. Il reclamo andrà inoltrato - all'indirizzo Trenta Spa Via Fersina 23 - 38123 Trento oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all'indirizzo info@trenta.it. Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il Fornitore richiede al distributore i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al cliente. Per i detti servizi il Cliente ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al distributore. In tal caso il distributore è tenuto a rispondere al Cliente non oltre 20 giorni lavorativi. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 40 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni anno il Fornitore renderà disponibili al Cliente nei documenti di fatturazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.

Art. 15 – IMPOSTE E TASSE – Tutti i corrispettivi previsti dalla proposta di fornitura ed inerenti la fornitura stessa sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dall'accordo a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Il presente accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa.

Art. 16 – LEGGE APPLICABILE ARBITRATO E FORO COMPETENTE – La legge applicabile all'accordo è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra fornitore e cliente è quello di residenza o domicilio elettivo del cliente.

NOTA INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA RATEIZZAZIONE PER UTENTI ENERGIA ELETTRICA

Lei avrà la facoltà di chiedere al Fornitore la rateizzazione delle somme dovute per la fornitura del servizio secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 13-bis del TIV (Testo integrato vendita), Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/ee, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it. In particolare, il Cliente finale può richiedere la rateizzazione: a) solo per somme oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro; b) con le modalità e le tempistiche indicate nella bolletta dall'esercente; c) entro i dieci (10) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima bolletta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

In adempimento agli obblighi di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che TRENTA SPA svolge il trattamento dei Suoi dati personali per finalità connesse alla stipulazione del contratto, per adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte e gestire tutti gli adempimenti richiesti (quali la contabilizzazione e la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi), per fornire i servizi dedicati a ciascun utente presso lo "Sportello Online" accessibile dal sito internet www.trenta.it, per espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza o controllo. Il trattamento dei dati per tali finalità, necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e per l'adempimento di obblighi normativi, non richiede un Suo esplicito consenso; tuttavia, l'eventuale rifiuto di conferire i dati per le predette finalità causerà necessariamente l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale per la somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale. Con il consenso specifico del Cliente i dati raccolti saranno trattati da Trenta per finalità commerciali, quali l'effettuazione di contatti promozionali e comunicazioni commerciali relative ai servizi offerti da Trenta, attività di marketing, attraverso ogni mezzo di comunicazione (posta, email, telefono, sms, ecc.) e per l'esecuzione di indagini di mercato circa il grado di soddisfazione e qualità dei servizi offerti da Trenta. Il trattamento, consistente nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, sarà effettuato con mezzi cartacei e l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza, la sicurezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. n.196/03. I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e dal personale dipendente, dai collaboratori o dal personale incaricato da TRENTA SPA che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte TRENTA SPA (identificabili al sito www.gruppodolomitennergia.it). I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: - alle società di distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura); - agli istituti bancari presso i quali è stato domiciliato l'addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti; - a soggetti che svolgono attività di recupero crediti; - a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento nonché ad enti o soggetti legati a Trenta da accordi commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i soggetti che verificano il grado di soddisfazione della clientela, i soggetti legati a Trenta con accordi di collaborazione o convenzioni, ecc.; - ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi; - a soggetti che svolgono attività promozionali, postalizzazione, ecc.. Nel solo caso in cui i dati riguardino un esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti. Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da Trenta Spa quali Responsabili - esterni - del trattamento. La presente informativa, pur, riguarda altresì il conferimento di dati effettuato direttamente dal Cliente per aderire ai servizi online offerti da Trenta Spa (quale, ad esempio, il servizio Bollett@mail), compilando i relativi form, richiamati espressamente le informazioni essenziali della presente informativa, comunque accessibile nella sua versione integrale sulla pagina web di Trenta Spa. Ogni richiesta di informazioni, riguardante il trattamento dei dati personali, di natura facoltativa, esplicita e volontaria esercitata a mezzo posta elettronica comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per la risposta, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Titolare del trattamento dei dati personali è TRENTA SPA, via Fersina, 23 – 38100 Trento. Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il Dirigente Operativo della Trenta Spa con sede Via Fersina n. 23, 38100 Trento, a cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento, l'aggiornamento, la rettifica ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione degli stessi; potrà inoltre richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati).

FUEL MIX DISCLOSURE: DETERMINAZIONE DEL MIX MEDIO ENERGETICO DELLA SOCIETA' TRENTA SPA PER GLI ANNI 2012 E 2013

Ai sensi del DM "fuel mix disclosure" e dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 125/07, si comunicano le informazioni relative al mix medio nazionale e quelle relative al mix di Trenta S.p.A. per gli anni 2012 e 2013. I dati riportati nelle tabelle che segue sono calcolati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in collaborazione con Tema, e sono disponibili sul portale web del GSE stesso.

| Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Trenta spa nel 2012 e nel 2013 | Anno (2013) | | Anno (2012) | |
|---|-------------|---|-------------|--------|
| | % | % | % | % |
| Fonti primarie utilizzate | | | | |
| - Fonti rinnovabili | 100,00 % | | 100,00 % | |
| - Carbone | 0,00 % | | 0,00 % | 37,5 % |
| - Gas naturale | 0,00 % | | 0,00 % | 16,5 % |
| - Prodotti petroliferi | 0,00 % | | 0,00 % | 33,7 % |
| - Nucleare | 0,00 % | | 0,00 % | 1,0 % |
| - Altre Fonti | 0,00 % | | 0,00 % | 4,7 % |
| | | | | 4,6 % |
| | | | | 5,8 % |

Si sottolinea che l'energia erogata ai clienti in fornitura con "100% Energia Pulita Trenta" deriva per la totalità dalla quota di mix definito "fonti rinnovabili". Trenta spa, in ottemperanza al decreto ministeriale del 31 luglio 2009 e alla delibera dell'AEEG 104/11, dichiara che le offerte che prevedono la fornitura "100% Energia Pulita Trenta" sono comprovate da certificazioni CO-FER o GO. Inoltre Trenta fornisce un'ulteriore certificazione volontaria annullando certificati prodotti nel periodo di validità delle condizioni di fornitura della presente offerta. Questo consentirà al cliente di usufruire del marchio registrato "100% Energia Pulita Trenta".



ALLEGATO 3a - Informazioni sulle condizioni di fornitura per clienti finali domestici

Caratteristiche relative al cliente finale tipo: - consumo annuo: 2.700 kWh; - potenza impegnata e disponibile: 3 kW; - tipologia di contratto: utenza uso domestico residente; - tensione di alimentazione: bassa; - tipologia di contatore: orario; - ripartizione consumi: 33,73% F1 - 66,27% F23

Incidenza percentuale dei costi dei Servizi di Vendita e dei Servizi di Rete relativi al cliente finale tipo (al netto delle imposte) per offerta Sconto Energia Artigiani:

| | |
|------------------------------------|-------|
| prezzo energia | 36,3% |
| commercializzazione | 5,7% |
| dispacciamento | 7,6% |
| Trasmissione/distribuzione/misura | 18,3% |
| Oneri A-UC (esclusa componente A3) | 7,7% |
| Componente A3* | 24,4% |

Il prezzo dell'energia e relativa incidenza percentuale sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazione in relazione alle modalità di aggiornamento prezzo indicati nelle condizioni tecnico-economiche dell'offerta.

- La data di presunta attivazione della fornitura di energia elettrica per un cliente tipo in bassa tensione rispetta le seguenti indicazioni:
- il contratto deve arrivare in sede entro e non oltre il giorno 20 del mese
 - il contratto del cliente proveniente dal mercato di tutela verrà attivato il primo giorno del secondo mese successivo la data di stipula
 - il contratto del cliente proveniente dal mercato libero verrà attivato il primo giorno del secondo mese successivo la data di stipula

*La componente tariffaria A3 è finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Lei è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMII, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

- identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
- fornire al cliente informazioni dettagliate sul contenuto del contratto proposto;
- indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta;
- per l'energia elettrica, fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento;
- fornire al Cliente informazioni circa la validità dell'offerta e le modalità di adesione;
- comunicare al Cliente le modalità per ottenere informazioni sui corrispettivi applicati;
- fornire al Cliente informazioni circa la durata, le condizioni di rinnovo, modalità e termini per l'esercizio del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso;
- fornire al Cliente informazioni circa la gestione dei reclami e i diritti dei consumatori;
- fornire al Cliente informazioni circa i livelli specifici e generali di qualità di competenza del venditore, degli indennizzi dovuti in caso di mancato rispetto e dei livelli effettivi riferiti all'anno precedente;
- la Nota informativa.

Se il Cliente è servito in maggior tutela o servizio tutela, il venditore deve indicare gli effetti del passaggio al mercato libero.

2. Contratto

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:

- tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente specificando:
- le condizioni tecniche di erogazione,
- la data di avvio dell'esecuzione e la durata del contratto;
- modalità di rinnovo e di recesso;
- eventuali prestazioni accessorie;
- le condizioni economiche del servizio e le modalità per la determinazione di eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici nel tempo dei corrispettivi;

- le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire ed ogni altro onere in relazione alla conclusione/esecuzione del contratto;
- modalità di utilizzo dei dati di lettura, specificando, per la fornitura di gas naturale la modalità di informazione in caso di esito negativo di letture e le conseguenze;
- periodicità di emissione delle fatture, modalità e termini per il pagamento, criterio adottato per la stima dei consumi;
- le conseguenze per l'eventuale ritardo nel pagamento, specificando penali, procedura di messa in mora, modalità di attribuzione dei costi di sospensione/riattivazione;
- i livelli specifici e generali di qualità di competenza del venditore e gli indennizzi dovuti in caso di mancato rispetto degli stessi;
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita;
- limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e gli obblighi che ne conseguono.

3. Documentazione

Al momento della sottoscrizione del contratto o entro 10 giorni se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente deve ricevere una copia del contratto in forma cartacea o su altro supporto durevole.

4. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita dell'energia elettrica/gas;
- abbia fornito informazioni chiare su:
- il prezzo del servizio;
- durata del contratto;
- modalità di utilizzo dei dati di lettura;
- modalità e tempistiche di pagamento;
- conseguenze del mancato pagamento;
- eventuali garanzie richieste;
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.

Società di vendita: Trenta S.p.A. – Via Fersina, 23 – 38123 Trento - T.800990078

Incaricato che ha proposto il contratto: _____

Denominazione dell'offerta contrattuale: _____

Luogo e data di consegna al cliente: _____

Data di presunta attivazione: _____

Periodo di validità della proposta: _____

Eventuali oneri a carico del cliente: _____

TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV) (Delibera 164/08, allegato TIQV – testo aggiornato)

Il nuovo Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) accorpa in modo organico la precedente regolazione sulla qualità della vendita. L'intervento regolatorio è relativo ad aspetti essenziali, soprattutto nell'ottica della tutela del consumatore: le risposte ai reclami, le rettifiche di fatturazione e l'invio ai distributori delle richieste dei clienti per preventivi, lavori e altre prestazioni soggette a standard di qualità commerciale. In particolare per la risposta ai reclami dei clienti, l'intervento regolatorio si è reso necessario per i livelli di qualità dei principali venditori che si sono registrati negli anni precedenti piuttosto insoddisfacenti. In dettaglio, il Testo integrato (delibera ARG/com 164/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it) prevede: regole più stringenti per migliorare il trattamento dei reclami: l'Autorità ha introdotto l'obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; inoltre, le risposte fornite al cliente dovranno essere adeguatamente motivate; un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l'energia elettrica che per il gas. Il venditore farà da tramite con il distributore, qualora sia necessario, semplificando le procedure a carico del consumatore che effettua il reclamo. Questa semplificazione è stata ritenuta opportuna a seguito della separazione tra distributori e venditori, avvenuta con la liberalizzazione dei mercati; maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione: sono stati introdotti il diritto ad una risposta motivata entro 40 giorni alle richieste di verifica della fatturazione. Gli indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato sono: un indennizzo automatico di 20 euro, a carico del venditore, se le risposte ai reclami supereranno il tempo limite di 40 giorni per sua responsabilità. L'indennizzo, che potrà essere corrisposto (non più di una volta l'anno allo stesso cliente per lo stesso motivo, onde evitare eventuali abusi) si propone di assicurare tempi certi e la massima tempestività nella risposta ai clienti; una disciplina specifica per ritardi di rettifica dei casi di "doppia fatturazione" a seguito del cambio di fornitore: l'errore di doppia fatturazione deve essere rettificato entro 20 giorni dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro al consumatore; un indennizzo automatico di 20 euro in caso di mancato rispetto del termine di 90 giorni per la rettifica di fatturazione, quando dovuta. Le richieste di rettifica potranno essere inoltrate non solo per le fatture già pagate, ma anche per quelle per le quali è prevista la possibilità di rateizzazione. Le principali disposizioni del Testo integrato entrano in vigore già dall'1° gennaio 2009. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 08 luglio 2010 n. 104/10, un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.

Trenta comunica di aver adottato un protocollo volontario di autoregolamentazione per prevenire e gestire i contratti e le attivazioni non richiesti, gratuitamente consultabile e scaricabile sul sito internet della società all'indirizzo www.trenta.it.

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (tab. 1, allegato A, del. 164/08)

| Indicatore | Standard specifico | Indennizzo automatico per esecuzione | | | Livelli effettivi Trenta |
|--|--------------------|---|---|--|--------------------------|
| | | oltre lo standard ma entro un tempo doppio rispetto allo standard | oltre un tempo doppio ma entro un tempo triplo rispetto allo standard | oltre un tempo triplo rispetto allo standard | |
| Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 40 giorni solari | € 20,00 | € 40,00 | € 60,00 | 10 giorni solari |
| Tempo massimo di rettifica di fatturazione | 90 giorni solari | € 20,00 | € 40,00 | € 60,00 | 18 giorni solari |
| Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione | 20 giorni solari | € 20,00 | € 40,00 | € 60,00 | 11 giorni solari |
| Numero massimo di giorni con stima dei consumi nei documenti di fatturazione | 0 giorni solari | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | 0 giorni solari |

Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale (tab. 2, allegato A, del. 164/08)

| Indicatore | Standard generale | Livelli effettivi Trenta |
|---|-------------------|--------------------------|
| Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari | 95% | 99% |
| Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro 40 giorni solari | 95% | 95% |



ALLEGATO 3b - Informazioni aggiuntive per il cliente

SCHEDA DI RIEPILOGO DEI CORRISPETTIVI PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA
 – Corrispettivi previsti dall'offerta Sconto Energia Artigiani alla data del 01/08/2015, valida fino alla data del 31/10/2015 –
 Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

| Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Consumo annuo (kWh) | Profilo tipo F1: 33,73% ; F2 F3: 66,27% | | Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% ; F2 F3: 90% | | | | Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% ; F2 F3: 40% | | |
| | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) |
| 1.200 | 188,59 | 186,41 | 192,37 | 187,09 | 184,96 | 190,79 | 190,25 | 188,02 | 194,15 |
| 2.700 | 422,10 | 417,20 | 430,60 | 418,72 | 413,93 | 427,04 | 425,84 | 420,82 | 434,62 |
| 3.500 | 618,44 | 612,10 | 629,47 | 614,06 | 607,86 | 624,85 | 623,29 | 616,79 | 634,67 |
| 4.500 | 866,66 | 858,51 | 880,84 | 861,03 | 853,05 | 874,90 | 872,89 | 864,54 | 887,53 |

| Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Consumo annuo (kWh) | Profilo tipo F1: 33,73% ; F2 F3: 66,27% | | Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% ; F2 F3: 90% | | | | Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% ; F2 F3: 40% | | |
| | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) |
| 1.200 | 311,15 | 308,97 | 314,93 | 309,65 | 307,52 | 313,35 | 312,81 | 310,58 | 316,71 |
| 2.700 | 600,68 | 595,79 | 609,19 | 597,30 | 592,52 | 605,63 | 604,42 | 599,41 | 613,20 |
| 3.500 | 791,16 | 784,82 | 802,19 | 786,78 | 780,58 | 797,57 | 796,01 | 789,51 | 807,39 |
| 4.500 | 1.031,82 | 1.023,67 | 1.046,00 | 1.026,19 | 1.018,22 | 1.040,07 | 1.038,06 | 1.029,70 | 1.052,69 |

| Cliente con potenza impegnata 4,5 kW | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Consumo annuo (kWh) | Profilo tipo F1: 33,73% ; F2 F3: 66,27% | | Profilo spostato su fasce non di punta F1: 10% ; F2 F3: 90% | | | | Profilo spostato su fasce di punta F1: 60% ; F2 F3: 40% | | |
| | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzo monorario) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (A) Offerta (std – web) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) | (B) Servizio di maggior tutela (prezzi biorari) |
| 1.200 | 335,76 | 333,59 | 339,55 | 334,26 | 332,14 | 337,96 | 337,43 | 335,20 | 341,33 |
| 2.700 | 625,30 | 620,40 | 633,80 | 621,92 | 617,13 | 630,24 | 629,04 | 624,03 | 637,82 |
| 3.500 | 815,78 | 809,44 | 826,81 | 811,40 | 805,20 | 822,19 | 820,63 | 814,13 | 832,01 |
| 4.500 | 1.056,44 | 1.048,28 | 1.070,62 | 1.050,81 | 1.042,83 | 1.064,68 | 1.062,67 | 1.054,32 | 1.077,31 |

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

| Fasce Orarie | |
|---------------|---|
| Fasce F1 | Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali |
| Fasce F2 e F3 | Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi |

| ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI | | |
|--|---------------------------|---------------|
| Descrizione dell'onere/servizio | Corrispettivo previsto | |
| Certificazione Energia Verde | 0,003 Euro/kWh | opzionale |
| Invio delle fatture in formato cartaceo in caso di sottoscrizione di versione web* | 1 Euro per ogni emissione | non opzionale |

MODALITA' DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONE
 Il prezzo è riferito al 3° trimestre 2015 e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle variazioni assolute determinate dall'AEEG per la componente PE monoraria o bioraria (a seconda che la rilevazione delle misure da parte del distributore competente avvenga su fascia unica F0 o su fasce biorarie F1 e F23) per uso domestico rispetto al valore della medesima componente del periodo precedente, applicando una percentuale di sconto pari al 6% o al 9% sulla componente stessa rispettivamente in caso di sottoscrizione della versione standard o della versione web dell'offerta.

DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS
 Al cliente che sottoscrive l'offerta verrà riconosciuto annualmente un bonus pari a 30 giorni di fornitura gratuita, calcolato prendendo come riferimento il prezzo energia monorario dell'offerta espresso in Euro/kWh e un consumo medio di riferimento pari a 2.500 kWh;
Bonus annuo = prezzo energia monorario x 30 / 365 x 2.500
Nota: i valori di stima di spesa in base alla presente offerta sopra riportati non considerano gli importi relativi al bonus annuo erogato, da considerarsi quindi come ulteriore.

ALTRI DETTAGLI SULL'OFFERTA
 Ai fini di una corretta interpretazione delle tabelle sopra riportate, si precisa che:
 - sia i Prezzi energia dell'offerta che le condizioni economiche di riferimento dell'Autorità sono soggette a variazioni trimestrali.

BONUS SOCIALE
 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.
 Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.

*nei casi specificati nelle Condizioni Tecnico Economiche dell'offerta l'invio delle fatture avverrà in formato cartaceo.

ALLEGATO 4 - Richiesta di fornitura di energia elettrica

Il Cliente, come sotto identificato, propone irrevocabilmente a Trenta SpA di concludere un contratto di fornitura di energia elettrica ("Contratto") secondo le Condizioni Tecnico Economiche previste dall'offerta **SCONTO ENERGIA ARTIGIANI** e disciplinato dalle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica della stessa.

OPZIONE SCELTA (barrare apposito codice)

Cod. Offerta: 3366 **SCONTO ENERGIA ARTIGIANO**
Cod. Offerta: 3367 **SCONTO ENERGIA ARTIGIANI_web**

| DATI DEL CLIENTE (COMPILARE IN STAMPATELLO) | | | | | | | |
|--|--------------|---------|--|-----------------------|--|---|--|
| Cognome e Nome/Ragione Sociale* | | | | | | | |
| Cod. Fisc./P.IVA* | | e-mail* | | Tel* | | Fax | |
| Conto Contrattuale* (solo se già Cliente Trenta) | | | | Tipologia tariffaria* | | Residente <input type="checkbox"/> Non residente <input type="checkbox"/> | |
| Indirizzo di fornitura* | | | | | | | |
| CAP* | | Comune* | | Prov* | | | |
| Indirizzo di recapito fatture (1) | | | | | | | |
| CAP* | | Comune* | | Prov* | | | |
| POD* (2) | IT _ _ _ _ _ | | | Potenza contrattuale* | | Codice Associazione (3) | |

*Campi obbligatori; (1) solo se diverso da indirizzo fornitura (2) codice alfanumerico riportato nella bolletta (3) in caso di appartenenza ad Associazioni con le quali Trenta ha stipulato accordi per la veicolazione della presente offerta specificare codice Associazione (codice fornito dall'Associazione)

Il Contratto si perfeziona secondo le modalità previste dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica. Il Cliente, nel confermare le scelte e i dati sopra indicati, con la sottoscrizione apposta in calce al presente documento formula la proposta di contratto a Trenta e contestualmente dichiara di aver ricevuto e preso visione della seguente documentazione: - Condizioni Tecnico Economiche; - Condizioni Generali di Fornitura di Energia Elettrica; - Informativa sulla privacy e altre note informative; - Richiesta di Fornitura; - Modulo di Recesso.

_____/_____/_____
 Giorno / Mese / Anno

 Firma



Il Cliente richiede inoltre la certificazione di provenienza dell'energia fornita da fonte rinnovabile alle condizioni previste dalle Condizioni Tecnico Economiche dell'offerta **(sottoscrivere in calce solo in caso di effettiva richiesta di certificazione)**:

_____/_____/_____
 Giorno / Mese / Anno

 Firma



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le Condizioni Economiche previste dall'offerta, e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura: art. 1 Oggetto e perfezionamento del Contratto), art. 4 (Condizioni economiche di fornitura – Altri Corrispettivi), art. 7 (Fatturazione, pagamenti e garanzie), art. 9.1 (Recesso), art. 9.2 (Risoluzione del contratto), art. 9.3 (Condizione risolutiva), art. 10 (Integrazioni e modifiche del contratto); art. 16 (Foro competente).

_____/_____/_____
 Giorno / Mese / Anno

 Firma



Letta l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, il Cliente
 esprime nega
 a Trenta il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, marketing e verifiche del grado di soddisfazione della clientela.

_____/_____/_____
 Giorno / Mese / Anno

 Firma



ALLEGATO 5 - Modulo di Recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica*

Spettabile**

Oggetto: recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica

Ai sensi del decreto legislativo n° 79/99 in materia di liberalizzazione del settore energia elettrica e a norma della delibera AEEG n° 144/07, con la presente comunichiamo formale ed irrevocabile recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica per il sito identificato dalla seguente anagrafica:


Nome Cognome / Ragione Sociale _____

Indirizzo fornitura _____

Codice POD*** : _____

con decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo alla richiesta o dall'eventuale successivo termine determinato in base a quanto previsto all'art.1 delle CGF, o dal termine previsto dal preesistente contratto di fornitura vigente sul libero mercato con altro grossista, per iniziare una nuova fornitura su libero mercato alle nuove condizioni pattuite col fornitore Trenta SpA.

Distinti saluti



_____/_____/_____
Giorno / Mese / Anno

Firma del Legale Rappresentante o Delegato

***IMPORTANTE!**
La richiesta di recesso per il passaggio al libero mercato va compilato anche nel caso in cui il Cliente sia già attualmente fornito da Trenta SpA, indicando il recapito di Trenta come destinatario (vedi**) nella compilazione del presente modello.

** indicare l'attuale fornitore (Trenta SpA – via Fersina, 23 – 38123 Trento o recapito di diverso fornitore qualora il Cliente non sia attualmente fornito da Trenta)

*** codice riportato nella prima pagina dell'attuale bolletta di energia elettrica



ALLEGATO 7 - Dichiarazione sostitutiva di residenza anagrafica
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)


Il sottoscritto _____ Tel. _____

nato a _____ il _____ dichiara di avere la residenza anagrafica nel Comune di _____

in via _____ n. _____ piano _____ al fine di usufruire della tariffa agevolata – prevista dai Provvedimenti CIP n. 71/79 e

successivi – per la fornitura di energia elettrica in tale abitazione, e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

_____/_____/_____
Giorno / Mese / Anno

Firma 

Allegati:

Fotocopia documento d'identità del dichiarante

ALLEGATO 8 - Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO (VALIDO PER I CONTRATTI A DISTANZA E NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI)

DIRITTO DI RIPENSAMENTO - Lei ha diritto di esercitare il diritto di ripensamento e recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo per l'esercizio del diritto di ripensamento scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto. Per esercitare il diritto di ripensamento, Lei è tenuto a informare TRENTA SPA - Via Fersina n.23, 38123 TRENTO (contattabile ai seguenti recapiti: telefono 0461 362330 - fax 0461 362332 - posta elettronica info@trenta.it - sito internet www.trenta.it) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio: lettera da Lei firmata inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo riportato in calce al presente documento, ma non è obbligatorio.

Per rispettare il termine di ripensamento è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

EFFETTI DEL RIPENSAMENTO - Se Lei esercita il diritto di ripensamento dal presente contratto Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso". Qualora Lei non abbia formulato richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento. Qualora Lei faccia richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, Lei potrà comunque esercitare il suddetto diritto di ripensamento nei termini previsti; in tali casi, Lei sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti per l'attivazione del servizio, secondo i termini e i criteri adottati dal Fornitore. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio da parte Sua del diritto di ripensamento, la fornitura potrà: i) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall' esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; ii) essere avviata dall' esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente. Nel caso di esercizio da parte Sua del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, Lei sarà tenuto a richiedere la disattivazione a [●], che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione (rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 33, comma 33.4, della RQDG).

MODULO DI RECESSO TIPO

(compilare e restituire il presente modulo **solo se si desidera recedere dal presente contratto entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione**)

per
TRENTA SPA
Via Fersina, 23
38123 TRENTO

tel. 0461 362330 / fax 0461 362332
info@trenta.it

Con la presente, il/i sottoscritto/i _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ via _____ numero _____

Dichiara/dichiarano

di voler recedere dal contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto in data ____ / ____ / _____ relativo all'immobile sito a _____
via _____ numero _____ identificato dal codice POD: _____

_____/_____/_____
Giorno / Mese / Anno

Firma

NOTE - Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può essere inoltrato a Trenta Spa con una delle seguenti modalità: a mezzo lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: TRENTA SpA - via Fersina 23, 38123 TRENTO TN; a mezzo fax al numero 0461 / 362332; a mezzo posta elettronica all'indirizzo info@trenta.it

ALLEGATO 9 - AUTODICHIARAZIONE

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ (_____) in Via _____, n. _____, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARO

(barrare una delle caselle sottostanti)

- a) di essere Titolare o Familiare Convivente del Titolare della Ditta _____
P.IVA _____ iscritta all'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- b) di essere Dipendente o Familiare Convivente di Dipendente della Ditta _____
P.IVA _____ iscritta all'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- c) di essere un Associato o Familiare Convivente dell'associato all'ANAP Trentino (Associazione Nazionale Artigiani in Pensione)
- d) di essere un Dipendente (o Familiare convivente di Dipendente) o un Amministratore (o Familiare Convivente di Amministratore) dell'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di SAPI Srl, di TRENTO CAF IMPRESE Srl, di EBAT – Ente bilaterale Artigiano Trentino o di Cooperativa Artigiana di Garanzia

Luogo e Data _____

Firma del Cliente _____ 

Allegato: carta di identità del dichiarante.